



La responsabilità penale dell'operatore nella gestione e dismissione dei siti industriali



Avv. Marco Saponara

marco.saponara@ssalex.com

1. Premessa

La materia si presenta come estremamente articolata e complessa, essendo il risultato di un processo legislativo lungo e travagliato che, a seguito di varie proposte di riforma succedutesi nel corso degli anni, solo nel 2015, con la Legge n. 68 del 22 maggio (G.U. 28 maggio 2015 n. 122), ha portato all'introduzione, nel libro secondo del codice penale, di un titolo specifico (VI-bis) dedicato ai delitti contro l'ambiente.



Sino all'entrata in vigore della l. 68/15 (c.d. legge sugli eco-reati) la tutela dell'ambiente, sotto il profilo penale, era affidata essenzialmente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che prevedevano e prevedono per lo più reati contravvenzionali (costruiti come reati di pericolo astratto a tutela anticipata), nonché a norme incriminatrici contenute nel codice penale, ma preposte, in linea generale, al perseguimento di altre finalità e non pensate appositamente per la tutela del "bene ambiente" (quali l'art. 635 – Danneggiamento, l'art. 674 –Getto pericoloso di cose o, per le ipotesi più gravi, l'art. 434 –Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, comunemente indicato come disastro "innominato").

La riforma del 2015 mira ad adeguare la normativa nazionale alle indicazioni del legislatore comunitario e, specificamente, a quelle impartite con la Direttiva 2008/99/CE, richiamata nel precedente Capitolo I, par. 2, cercando di dare una risposta sanzionatoria più adeguata soprattutto rispetto a fenomeni di inquinamento particolarmente rilevanti se non irreparabili.

Il processo di recepimento della citata Direttiva comunitaria era già stato avviato con il d.lgs. 121/2011, che aveva esteso ai reati ambientali (dopo due mesi in mora da parte dell'Unione Europea) il campo di applicazione del d.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa/penale degli enti collettivi e/o società. I reati ambientali venivano inclusi nel catalogo di reati in relazione ai quali può essere direttamente sanzionata, attraverso un procedimento/processo sostanzialmente penale, la persona giuridica e/o società nell'ambito della cui organizzazione e nel cui vantaggio o interesse sono commessi i reati.

Con la riforma del 2015 può dirsi completato il processo di recepimento della Direttiva, sia pure con punti oscuri e criticità, attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato (punite con pene significativamente più severe rispetto a quelle sino ad ora rinvenibili nel sistema) e l'affiancamento ad esse di un apparato di strumenti giuridici di varia natura (ad es. recupero e ripristino dello stato dei luoghi, ravvedimento operoso) che completano l'impatto della riforma sulle realtà imprenditoriali.



2. La nuova legge sugli eco-reati e gli aspetti generali della riforma

Con la legge n. 68 del 22 maggio 2015 è stato modificato il libro secondo del codice penale, con l'introduzione del nuovo titolo VI-bis, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*".

Sono state, dunque, introdotte nel nostro ordinamento nuove ipotesi di reato in materia ambientale:

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- 2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- 3) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- 4) Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- 5) Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).

Gli ulteriori aspetti salienti della riforma possono essere così sintetizzati:

- E' statuito il raddoppio dei termini di prescrizione in relazione ai nuovi delitti rispetto ai termini ordinari (modifica art. 157, co. 6, c.p.);
- E' prevista una rilevante diminuzione delle pene attraverso il possibile ricorso al nuovo istituto del c.d. ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.);
- Viene introdotto a carico del condannato, nonché dell'ente/società persona giuridica responsabile ex art. 197 c.p., un obbligo di recupero e - ove possibile - di ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.);
- E' prevista in relazione ai nuovi delitti l'applicabilità della confisca, anche per equivalente (art. 452-undecies c.p.);
- E' introdotta una specifica "*Aggravante ambientale*" in relazione a tutti i reati che siano commessi allo scopo di eseguire un delitto contro l'ambiente o che, comunque, comportino anche una violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente (art. 452-novies c.p.);
- Viene estesa ai nuovi delitti la disciplina inerente la responsabilità amministrativa/penale dipendente da reato delle persone giuridiche (disciplina stranamente non estesa al nuovo delitto di Omessa bonifica);
- Viene introdotto, nel Testo Unico Ambientale, un procedimento amministrativo per l'estinzione delle contravvenzioni ivi contemplate, collegato all'adempimento, da parte del responsabile della violazione, di una serie di prescrizioni, nonché al pagamento di una somma di denaro (Parte VI-bis TUA, artt. da 318-bis a 318-octies).



In relazione ai nuovi delitti, poi, sul piano processuale, nella fase delle indagini preliminari, possono essere utilizzati strumenti investigativi propri dei delitti di una certa gravità, prima quasi mai utilizzabili in materia ambientale.

Diviene possibile, infatti, il ricorso a misure cautelari non solo reali (sequestro), ma anche personali, con restrizione della libertà personale. Possono essere disposte le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p.

Nei successivi paragrafi ci si soffermerà essenzialmente sulle novità più importanti introdotte con la l. 68/15, analizzando: i due nuovi principali delitti di Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.); il delitto di Omessa Bonifica (art. 452-*terdecies*) ed i problemi di compatibilità e coordinamento del nuovo delitto con il reato di cui all'art. 257 TUA inerente la Bonifica dei siti. Un cenno sarà dedicato al tema della condanna accessoria al recupero o ripristino dello stato dei luoghi, nonché al nuovo istituto del ravvedimento operoso e all'introduzione, nel TUA, del procedimento di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni ambientali non cagionanti danno o pericolo concreto.

Sarà affrontato il tema della responsabilità delle società e/o enti in relazione ai reati ambientali ex d.lgs 231/01 anche alla luce della riforma, con conseguente necessità di adottare o aggiornare, in ambito aziendale, specifici modelli di organizzazione e controllo finalizzati alla prevenzione dei reati anche ambientali.

Saranno tralasciati, invece, solo per ragioni sistematiche, i reati, prevalentemente contravvenzionali, già contemplati nel TUA, tra cui i reati in materia di Autorizzazione integrata ambientale-AIA (a cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo ___), i reati in materia di tutela delle acque, quelli in tema di gestione dei rifiuti e quelli in tema di tutela dell'aria, la cui specifica trattazione esulerebbe dagli obiettivi del presente lavoro.



3. Delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Un primo immediato problema che la norma pone è quello legato all'interpretazione dell'avverbio “abusivamente”. Occorre comprendere quando una condotta di compromissione o di deterioramento, significativi e misurabili, possa essere considerata abusiva.

E' evidente che se venissero ritenute abusive solo le condotte poste in essere da soggetti “inquinatori” privi dei necessari titoli abilitativi o autorizzativi richiesti dalla legge, tutti coloro che operino sulla base di titoli regolari rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della norma e si aprirebbe la strada per l'impunità di una serie innumerevole di condotte inquinanti. Altrettanto accadrebbe ove venissero ritenute abusive solo le condotte di per sé poste in essere in violazione di altri precetti penali.

Al fine di evitare una restrizione eccessiva dell'ambito di applicazione della norma, appare più probabile che saranno ritenute abusive tutte le condotte che violino disposizioni e/o regole vigenti in materia o anche regole volte a tutelare interessi diversi, ma comunque collegati alla tutela ambientale.

Siamo di fronte, pertanto, ad una norma “aperta” che pone problemi in relazione al requisito di determinatezza che dovrebbe caratterizzare ogni precetto penale; i problemi appaiono ancor più evidenti visto che ci troviamo in un settore in cui



vigono norme regolamentari ed amministrative spesso complicate e di difficile comprensione.

In ogni caso l'utilizzazione del citato avverbio comporta che una condotta posta in essere nell'osservanza delle regole e, dunque, nell'ambito della legalità, non potrà essere sanzionata ai sensi della norma in questione, anche se abbia cagionato uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa e possa, quindi, essere definita inquinante.

La condotta, poi, per essere penalmente rilevante, deve aver cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di uno dei beni e/o elementi indicati dalla norma. Siamo di fronte ad un reato di evento e non di mera condotta, in quanto non viene sanzionato un comportamento in sé, ma un comportamento che produca un certo evento.

Senza volerci addentrare in tale sede nella distinzione tra le espressioni compromissione e deterioramento (sicuramente in parte sovrapponibili, poiché in generale dobbiamo pensare ad una condotta che produce un danno all'ambiente), appare più opportuno un approfondimento sui concetti di "significatività" e "misurabilità".

Il primo dei due concetti può valere ad escludere le ipotesi di inquinamento più lievi e marginali, che non abbiano una chiara evidenza.

L'interpretazione del secondo appare un po' più complessa, in quanto è dubbio se possa essere sufficiente il riferimento alle Concentrazioni soglia di contaminazione o di rischio. Certo è che l'art. 257 del TUA, in tema di bonifiche, ricollega il concetto di inquinamento al superamento delle Concentrazioni soglia di rischio e, pertanto, ad esso si potrebbe fare riferimento anche ai fini dell'interpretazione della disposizione di recente introduzione.

Non appare del tutto agevole neanche l'individuazione dello specifico oggetto della contaminazione o deterioramento, spesso lasciata all'interpretazione discrezionale del giudice, in particolare lì dove si parla di "*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*".



La giurisprudenza, nei prossimi anni, dovrà precisare gli aspetti equivoci della norma in questione.

L'art. 452-ter c.p. introduce, poi, quale autonomo reato, con pene più severe rispetto al precedente, l'ipotesi di morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone derivate, quali conseguenze non volute dal reo, dal delitto di inquinamento ambientale.

4. Delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'articolo stabilisce che, fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p. (il c.d. disastro innominato a cui si è fatto cenno al precedente paragrafo 5.2), è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma).

La norma definisce disastro ambientale:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede un'aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La fattispecie rappresenta una progressione, in termini di gravità, rispetto a quella di inquinamento ambientale.

La condotta è la medesima, mentre l'elemento di distinzione è costituito dall'evento del reato, che deve essere tale da configurare un disastro ambientale e, quindi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, un "*nocumento di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone*" (Cass. sez. I, n. 7941 del 19 novembre 2014).



La norma, peraltro, per la sua stessa formulazione letterale si mostra come fattispecie speciale rispetto a quella di cui all'art. 434 c.p., che continuerà ad applicarsi alle ipotesi non specificamente descritte dalla nuova disposizione.

Anche detta norma presenta certamente problemi interpretativi, ad esempio in relazione alla nozione di “*equilibrio di un ecosistema*”. Così come bisognerà comprendere quando si potrà parlare di particolare onerosità dell'eliminazione dello squilibrio e di provvedimenti eccezionali atti ad eliminare detto squilibrio (concetti richiamati al numero 2).

Pure l'ipotesi di disastro di cui al numero 3) presenta elementi di ampia discrezionalità potenzialmente in contrasto con il principio di tassatività che dovrebbe connotare ogni disposizione incriminatrice.

L'art. 452-*quinquies* disciplina i casi di inquinamento o disastro ambientale colposi, prevedendo delle forti riduzioni di pena per le ipotesi in cui, l'inquinamento o il disastro ambientale, così come definiti dagli articoli di cui sopra, siano conseguenza di un atteggiamento colposo e non doloso.

Date le rilevanti differenze sul piano sanzionatorio è evidente che sotto il profilo della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato (dolo-colpa), si potranno giocare importanti partite processuali tra accusa e difesa.

Poco chiara, infine, è la ragione per cui il legislatore, solo in relazione all'ipotesi colposa, abbia previsto la punizione anche delle condotte che determinano solo il “*pericolo*” di inquinamento o di disastro, mentre per le fattispecie dolose, certamente più gravi, sembra essere sempre richiesto il verificarsi dell'evento.

Potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale ove la lacuna non venga colmata in sede di interpretazione giurisprudenziale.

5. Delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)

Il nuovo articolo del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, per legge, per ordine del giudice ovvero di



un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

La norma impone il ripristino, recupero e bonifica, indipendentemente dalla circostanza che il pregiudizio ambientale sia stato determinato da un fatto penalmente rilevante o comunque illecito, anche soltanto sotto il profilo amministrativo.

L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, oppure da un ordine del giudice o da un'altra pubblica autorità. Comprensibile è che si sia voluta approntare una tutela rafforzata rispetto ai provvedimenti della pubblica amministrazione e agli ordini del giudice, mentre di più difficile interpretazione appare il generico riferimento agli obblighi derivanti dalla legge.

Vi è poi un problema di coordinamento di tale disposizione con norme del TUA che prevedono obblighi di ottemperanza e, in particolare, con l'art. 257, rubricato *“Bonifica dei siti”*, che testualmente dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato (inciso introdotto proprio dalla l. 68/15 per armonizzare la norma con il nuovo delitto di Omessa bonifica n.d.r.), chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro (In quest'ultima parte ci si riferisce all'obbligo di immediata comunicazione, da parte del responsabile dell'inquinamento, di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o della scoperta di contaminazioni storiche che presentino ancora rischi N.d.r.)”*.

L'art. 257 del TUA, inoltre, prevede un aggravante per l'ipotesi di inquinamento da sostanze pericolose; stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.



Infine, coerentemente, la disposizione prevede che l'esecuzione del progetto di bonifica sia condizione di non punibilità per tutte le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Con la riforma del 2015 il termine “*contravvenzioni*” ha sostituito quello “*reati*”, rendendo così chiaro che la condizione di non punibilità non potrà mai operare in relazione ai delitti di inquinamento o di disastro ambientale; al più, in caso di esecuzione della bonifica, si potrà beneficiare della riduzione di pena di cui al nuovo art. 452-*decies* c.p.

Sebbene l'art. 257 richiami espressamente soltanto la mancata attuazione del progetto di bonifica approvato, la Cassazione ha affermato che la sanzione si applica anche a chi non effettua la caratterizzazione, estendendo l'ambito di applicazione della norma (Cass. Pen. 35774/2010).

Con l'entrata in vigore del delitto di Omessa bonifica, l'attività di bonifica di un sito, a carico del soggetto responsabile della contaminazione, è da ritenersi presidiata da entrambe le disposizioni, ponendosi un problema di specialità.

Si può osservare che il reato di cui all'art. 257 TUA può essere integrato solo dal soggetto responsabile dell'inquinamento, mentre il delitto di cui al c.p., prescinde dall'eventuale responsabilità sottostante, in quanto l'obbiettivo della norma è quello di rafforzare l'autorità dei provvedimenti del Giudice o della Pubblica Amministrazione.

Solleva certamente dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che possa essere punito più gravemente un soggetto che non si sia reso responsabile dell'inquinamento e che pure sia destinatario di un provvedimento autoritativo, rispetto ad un soggetto autore dell'inquinamento che abbia l'obbligo di bonifica ex art. 257 TUA.

Il reato di cui all'art. 257, poi, presuppone il superamento sia delle soglie di contaminazione che delle soglie di rischio, mentre non è prevista una espressa delimitazione dall'art. 452-*terdecies* c.p.



In ogni caso, potrebbe non essere sempre agevole stabilire quale delle due disposizioni che sanzionano l'omessa bonifica sia applicabile.

Il riferimento all'elemento soggettivo certamente potrebbe non bastare (i delitti sono punibili solo in caso di dolo, mentre per le contravvenzioni è sufficiente la colpa), in quanto la contravvenzione di cui all'art. 257 TUA ha chiara matrice dolosa.

Si potrebbe dire che l'art. 452-terdecies c.p. si applica solo in presenza un provvedimento esecutivo del giudice o dell'autorità pubblica, mentre la norma del TUA si applica negli altri casi, ma la disposizione del codice penale fa anche riferimento ai soli obblighi derivanti dalla legge e non da provvedimenti dell'autorità.

Si potrebbe allora ritenere che, ove non vi sia un ordine del giudice o un provvedimento dell'autorità amministrativa, debba trovare applicazione la contravvenzione nelle ipotesi meno gravi, in cui il superamento delle soglie di rischio non abbia raggiunto gli estremi dell'inquinamento di cui all'art. 452-bis c.p. e, quindi, non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni di cui alla norma; nel caso in cui siano raggiunti gli estremi dell'inquinamento dovrà applicarsi il delitto di "omessa bonifica".

6. Ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.)

Il legislatore, con la riforma, ha fortemente inasprito il sistema sanzionatorio posto a tutela dell'ambiente, ma, allo stesso tempo, ha previsto alcuni istituti che presuppongono un'attivazione del presunto responsabile, volta a eliminare o ridurre le conseguenze derivanti dall'azione delittuosa, da cui consegue una minore rigidità del trattamento sanzionatorio, nello spirito di fornire un incentivo al raggiungimento di una tutela effettiva e sostanziale dei beni ambientali.

Viene introdotta, con l'art. 452-decies c.p., una specifica circostanza attenuante per *“colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”*.



La pena è anche attenuata per “*colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*”. Nell’ambito dei nuovi delitti ambientali, le ipotesi di “collaborazione” possono presentarsi in forme ampie e variegate: si pensi alla indicazione dei luoghi dove immissioni nocive per l’ambiente erano state surrettiziamente effettuate, ovvero all’indicazione di discariche abusive “occulte”.

Nei casi, poi, di abbandono di rifiuti il ravvedimento operoso potrà concretizzarsi nel fornire indicazioni utili ad identificare i soggetti, fisici e giuridici, che potrebbero aver posto in essere, occasionalmente o sistematicamente, i trasporti prodromici alle condotte di abbandono.

E’ prevista la possibilità per l’imputato di richiedere al Giudice, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento sino ad un periodo di due anni, prorogabile di un altro anno, al fine di compiere le attività di cui sopra. Il riferimento sembra essere rivolto essenzialmente alle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino e solo su tale ipotesi ci si soffermerà di seguito.

La norma richiede che venga posta in essere concretamente e congiuntamente un’attività di messa in sicurezza e bonifica e, ove possibile, anche un’attività di ripristino. Per beneficiare dell’attenuante, quindi, non è sufficiente la semplice messa in sicurezza. L’utilizzazione dell’avverbio “concretamente”, poi, sembra imporre una bonifica effettiva e, quindi, ai fini dell’attenuante, non è sufficiente né che l’imputato ponga in essere gli adempimenti preliminari alla bonifica, quali l’indagine preliminare, la caratterizzazione, l’analisi rischio specifica, né che si limiti alla presentazione del progetto operativo di bonifica.

Potrebbe esservi un problema temporale in relazione alla possibilità di concreta operatività dell’attenuante, considerando i tempi normalmente necessari per giungere all’approvazione di un progetto di bonifica (a seguito di apposita conferenza di servizi) e per realizzare concretamente la bonifica stessa.



7. Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.)

L'articolo prevede che in caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice deve ordinare (sembra dunque trattarsi di un obbligo e non di una facoltà) il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese a carico del condannato e delle persone giuridiche responsabili ex art. 197 c.p.

L'art. 197 c.p. estende agli enti forniti di personalità giuridica la responsabilità per le sanzioni pecuniarie comminate in sede penale alla persona fisica che abbia la rappresentanza o l'amministrazione dell'ente o sia in rapporto di dipendenza con lo stesso, quando il reato costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole o sia commesso nell'interesse della persona giuridica.

Dalla disposizione di recente introduzione, quindi, potrebbero discendere conseguenze rilevanti a carico della società e/o ente in cui opera la persona fisica condannata, in quanto l'ente, a sua volta, potrebbe vedersi comminare una sanzione alquanto onerosa, quale quella consistente nel ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

Anche se la norma non lo prevede espressamente, si dovrebbe ritenere che la condanna dell'ente sia possibile solo nel caso in cui lo stesso sia stato coinvolto nel processo penale ai sensi delle disposizioni del c.p.p. che prevedono la citazione in giudizio del responsabile civile. In caso contrario, la condanna dell'ente risulterebbe illegittima e lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Ove a seguito della condanna l'ente non dovesse provvedere al ripristino, il suo legale rappresentante potrebbe anche essere sottoposto a procedimento penale per il delitto di "Omessa bonifica".

8. Estinzione delle contravvenzioni ambientali

La legge n. 68/15 ha introdotto nel TUA la "parte sesta-bis" con sette nuovi articoli che disciplinano un meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali attraverso l'adempimento di prescrizioni impartite dalle autorità di vigilanza e il pagamento di



una sanzione pecuniaria. Si replica un meccanismo già sperimentato e in vigore in materia di lavoro.

Il ricorso a detto meccanismo, che include una sospensione del procedimento penale, in attesa che si perfezioni l'estinzione del reato, è ammissibile solo per le contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

9. I reati ambientali e la responsabilità amministrativa/penale degli enti ex d.lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, adeguando la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche e delle società, ad alcune convenzioni internazionali, precedentemente sottoscritte dall'Italia, nonché alla normativa comunitaria. Il d.lgs. 231/01 ha, indubbiamente, segnato una svolta epocale per l'ordinamento giuridico italiano, prevedendo, per la prima volta, una forma di responsabilità a carico delle persone giuridiche, società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, per i reati (specificamente previsti dal d.lgs.) commessi da soggetti legati all'ente da un rapporto funzionale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Tale responsabilità, definita amministrativa, è, nella sostanza, equiparabile a quella penale, sia sotto il profilo dell'afflittività delle sanzioni, sia sotto il profilo delle garanzie per l'applicazione delle stesse. L'ente viene sottoposto ad un vero e proprio procedimento penale. La responsabilità dell'Ente e/o Società è aggiuntiva e non alternativa rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato; gli enti, nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti, sono, dunque, coinvolti anch'essi nella punizione dell'illecito. Si tratta di una fondamentale scelta di politica criminale, volta ad una diretta responsabilizzazione delle imprese e delle società, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio.

Più precisamente, secondo lo schema stabilito dal d.lgs. 231, affinché l'illecito a carico dell'Ente sia configurabile, devono concorrere tre elementi:



- la commissione di uno dei reati specificamente previsti dal d.lgs. (in particolare dal cosiddetto Catalogo contemplato dagli artt. da 24 a 25-*duodecies*);
- la commissione del reato da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto funzionale;
- la commissione del reato anche nell'interesse o vantaggio dell'Ente.

In relazione, poi, al collegamento funzionale tra l'ente e l'autore del reato, e dunque, all'individuazione dei soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità, l'art. 5 del d.lgs. 231 stabilisce che il reato può essere commesso:

- da persone che rivestono posizioni e/o funzioni di vertice ("apicali") e, specificamente, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati.

Il Legislatore ha adottato un c.d. modello chiuso di responsabilità. L'ente può, quindi, essere chiamato a rispondere solo se un soggetto, ad esso legato da un collegamento funzionale, abbia commesso uno dei reati specificamente previsti dal d.lgs. 231/01, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Nel corso degli anni, il Decreto ha rivelato tutta la sua portata e la sua importanza come strumento di lotta alla criminalità economica. La tipologia dei reati in relazione ai quali l'ente può essere ritenuto responsabile è stata, infatti, gradualmente ampliata, anche in ottemperanza a quelle che erano le norme contenute nella legge di delega (la l. 300 del 2000) ed alle disposizioni sopranazionali in materia, fino ad includere, oggi, reati che vanno ad incidere su praticamente tutti i settori dell'attività di una società o di un ente.



Con il d.lgs. 121/2011 è stato introdotto, l'art. 25-*undecies*, il quale ha previsto la responsabilità dell'Ente anche per i cosiddetti "Reati ambientali", tra i quali, con la riforma del 2015, sono stati inclusi quasi tutti i delitti contro l'ambiente oggi disciplinati all'interno del codice penale.

Il d.lgs. 231/01, stabilisce un sistema sanzionatorio *ad hoc* (artt. 9 -14).

Accanto alla sanzione pecuniaria, che è la sanzione principale generale, che può andare da un minimo di euro 25.800,00 sino ad un massimo di euro 1.549.000,00 (le sanzioni si applicano per quote, in numero non inferiore a cento, né superiore a mille e l'importo della singola quota può variare da euro 258 ad euro 1.549,00), possono essere applicate talune sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta, evidentemente, di misure in grado di incidere in maniera determinante sulla possibilità che le società o gli enti, a carico dei quali sono stabilite, possano continuare a svolgere la propria attività. Si pensi, ad esempio, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; si tratta, in entrambi i casi, di misure che potrebbero concretamente inibire all'ente l'esercizio di una determinata attività.

L'art. 45 del d.lgs. 231/01, prevede, inoltre, che, in presenza di certe condizioni, le sanzioni interdittive possano essere anche applicate in via cautelare, prima dell'accertamento della definitiva responsabilità dell'ente.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto stabilisce che venga sempre disposta, anche per equivalente, la confisca del prezzo o del profitto del reato. La confisca è, dunque, anch'essa una sanzione principale obbligatoria, che deve essere necessariamente disposta in caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente.



Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono, però, specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali, sia dai dipendenti.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero dell'ente da responsabilità, qualora lo stesso dimostri che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ed ha provveduto ad assegnare ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, nonché di provvedere all'aggiornamento dello stesso. L'ente dovrà, in sostanza, dimostrare che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello e che non vi è stata alcuna omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV stesso.

Per quanto concerne i reati commessi dai dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero dell'ente, nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Secondo quanto prescritto dal suddetto art. 7, tale Modello deve aver previsto ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta dall'Ente.

L'unica possibilità che la società e/o l'ente ha per evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. 231/01, dunque, è quella di adottare ed attuare efficacemente uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati di cui al Decreto stesso, nominando, allo stesso tempo, un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Peraltro, l'adozione dei modelli non assume rilevanza solo al fine (più alto) di evitare l'applicazione delle sanzioni, ma anche ai fini di attenuare l'entità della sanzione pecuniaria in concreto applicabile, evitare l'applicazione di sanzioni interdittive o,



quantomeno, portare all'applicazione di sanzioni interdittive più blande e/o di minore durata.

La predisposizione del Modello richiede competenze specifiche ed esatta conoscenza della realtà aziendale, in quanto risultano del tutto inutili modelli generici e precostituiti.

Il Modello, per poter esplicitare i suoi effetti, deve essere progettato "su misura" della singola Società interessata e vi è la necessità che, predisponendo e/o aggiornando il Modello si ponga forte attenzione anche ai reati di matrice ambientale, astrattamente commissibili a vantaggio o nell'interesse dell'ente, guardando all'attività svolta dall'ente e all'ambito territoriale in cui lo stesso agisce. Si potrebbe ipotizzare un'integrazione del Modello con i sistemi di certificazione per la materia ambientale (EMAS ed ISO 14001).

Si propone di seguito un quadro riassuntivo delle sanzioni applicabili agli enti in relazione ai c.d. "reati ambientali":

Reati presupposto	Sanzioni applicabili
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Pecuniaria (fino a 250 quote)
Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi idrici di acque reflue industriali (art. 137 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Inquinamento / Mancata bonifica dei siti contaminati (art. 27 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)



materia di rifiuti (art. 258 TUA)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)	Pecuniaria (da 300 a 800 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260- <i>bis</i> TUA)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote)
Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA)	Pecuniaria (fino a 250 quote)
Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (l. 150/1992)	Pecuniaria (fino a 500 quote)
Sostanze lesive dell'ozono (art. 3, l. 549/1993)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Inquinamento da navi (d.lgs. 202/2007)	Pecuniaria (fino a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Delitto di inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	Pecuniaria (da 250 a 600 quote) Interdittiva
Disastro ambientale (art. 452- <i>ter.</i> c.p.)	Pecuniaria (da 400 a 800 quote) Interdittiva
Associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (art. 416 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 452- <i>septies</i> c.p.)	Pecuniaria (da 300 a 1.000 quote)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Pecuniaria (da 250 a 600 quote)



Per ulteriori informazioni contattare:

Avv. Marco Saponara

Tel (+39) 06 97996053

marco.saponara@ssalex.com